

SEZIONE B - Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere

Art. 10 - Condizioni dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:

a) che il luogo di esecuzione delle opere sia interdetto al pubblico e che la relativa segnalazione sia in tutte le ore chiaramente visibile;

b) che il Committente abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, nei casi previsti dal decreto

legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori in materia di sicurezza;

c) che i lavori che interessino manufatti in aderenza coinvolgendo strutture portanti o sottomurazioni vengano eseguiti dopo la presentazione alla Società dello stato documentato degli stessi antecedente l'inizio dei lavori, copia del quale forma parte integrante della presente copertura assicurativa; per il calcolo dell'ammontare del risarcimento si farà riferimento a tale stato documentato. L'onere della prova dello stato suddetto resta a carico del Contraente.

Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.

Art. 11 - Delimitazione dell'assicurazione

Per la presente Sezione non sono considerati terzi:

a) il coniuge, i genitori e i figli del Contraente, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;

b) qualora il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con costoro nei rapporti di cui alla lettera a);

c) le persone che subiscano danno in occasione di lavoro o di servizio e siano in rapporto anche occasionale di dipendenza o collaborazione con il Contraente;

d) le società le quali, rispetto al Committente o al Contraente che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art. 2359 Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

Art. 12 - Esclusioni specifiche della Sezione B

Ad integrazione di quanto previsto all'Art. 16, l'assicurazione non comprende:

a) i danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione A;

b) i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Assicurato abbia in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed impianti preesistenti;

c) i danni causati da qualsiasi tipo di veicoli, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro impiego in relazione ai lavori assicurati alla Sezione A sul luogo di esecuzione delle opere, purché in detto luogo l'uso dei veicoli non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990;

d) i danni causati da natanti o aeromobili, salvo specifica inclusione su richiesta del Committente;

e) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;

f) i danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;

g) i danni derivanti da polvere;

h) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;

i) i danni da furto;

l) i danni a cose dovuti a vibrazioni, salvo specifica inclusione su richiesta del Committente;

m) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, da alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

n) i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere, salvo specifica inclusione su richiesta del Committente;

o) i danni a cavi e condutture sotterranee, salvo specifica inclusione su richiesta del Committente;

p) i danni entro un raggio di 100 metri dal fornello della mina in caso di impiego di materiale esplosivo;

q) i danni da azioni di terzi;

r) i danni da forza maggiore;

s) i danni da errore di progettazione o da insufficiente progettazione.


Art. 13 - Durata dell'assicurazione

L'assicurazione per quanto riguarda il periodo di copertura, la sua durata, cessazione, interruzione o sospensione, segue le modalità indicate per la Sezione A.

Decorre dalla data fissata nella Scheda Tecnica e comunque non prima del momento in cui è efficace la garanzia per la Sezione A.

Art. 14 - Massimale per la responsabilità civile verso terzi

Ai sensi dell'Art. 103, comma 2, del Regolamento, il massimale per la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata per le opere nella Sezione A, con un minimo di 500 mila euro ed un massimo di 5 milioni di euro.



LEGION BROKER